



Tribunale Ordinario di Verbania

Procedure Concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Antonietta Sacco,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato il 28.8.2025, con cui REZNYCHENKO MARIYA ha chiesto di essere ammessa alla procedura di esdebitazione *ex art. 283 ccii*;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, avendo la ricorrente la propria residenza in Invorio (No), nel circondario del Tribunale;

rilevato che la ricorrente, persona fisica, può accedere alla procedura di cui all'art. 283 ccii, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato che la stessa non risulta avere mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente; considerato che l'istante, la quale non possiede immobili, né beni mobili di apprezzabile valore (risultando invero proprietaria di due autovetture utilitarie, una FIAT modello Panda con targa [REDACTED], in uso alla famiglia del figlio, avente circa 200.000 km all'attivo, di cui non è stato possibile dare una valutazione se non in caso di rottamazione, e una FIAT modello Panda con targa [REDACTED], in uso alla debitrice e a lei regalata dalla figlia del vecchio datore di lavoro, di cui è stata data una valutazione di circa € 1.000,00), non appare in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto che, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi € 113.908,51 (cfr. pagina 8 della relazione dell'OCC), la ricorrente (di anni 66 e prossima alla pensione, come da dichiarazione resa all'udienza del 20.1.2026):

- gode di redditi da lavoro dipendente relativi alla propria attività di badante, quantificati approssimativamente in complessivi euro 8.760 annui netti (redditi di cui all'ultima dichiarazione dei redditi 2025);
- la somma delle entrate percepite (circa 800 euro mensili) e del valore dell'utilitaria (1000 euro) - al netto delle spese di mantenimento allegate, e solo in parte documentate, ma in ogni caso ritenute congrue - risulta abbondantemente al di sotto della soglia individuata dal comma 2 dell'art. 283 CCII;
- l'esame dei rapporti bancari accesi presso Poste Italiane spa evidenzia - come riferito nella propria relazione dall'OCC - una giacenza media di circa 200,00 euro e un saldo di circa 300,00 euro, in linea con l'utilizzo coerente e prudente delle carte, imputabile esclusivamente alle spese correnti e ordinarie, sicché se ne deduce che la ricorrente non possiede ulteriori risparmi;

- stante l'età anagrafica della ricorrente e la prova dei redditi percepiti negli atti (cfr. dichiarazione dei redditi ed estratto del cassetto previdenziale), trovano riscontro le affermazioni della stessa circa il suo prossimo pensionamento con godimento della pensione minima;

osservato altresì che non sono emersi atti in frode compiuti dalla sig.ra REZNYCHENKO;

ritenuto, al contempo, che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo o colpa grave dell'istante: a tal riguardo, premesso che il riferimento alla *colpa grave*, come criterio selettivo delle condotte rilevanti, ha determinato il mutamento totale del modello di riferimento con il quale operare il confronto, individuabile nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (Trib. Avellino 11/04/2024), permettendo così l'accesso alla procedura non solo per i debitori persone fisiche che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo, poi, trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche per coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati, tuttavia, spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato), giova sottolineare come la valutazione che deve effettuare il giudice, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenti un giudizio necessariamente complessivo della condotta assunta dal sovraindebitato, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisite mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 283 comma 5 C.C.I.L., anche il *ragionevole* affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.

Nel caso di specie, l'indebitamento è scaturito unicamente dal mancato pagamento delle rate del mutuo – a tasso variabile - erogato il 24.3.2006 dalla banca (che poi ha ceduto il suo credito), per l'importo complessivo di euro 140.000, in relazione all'acquisto di prima casa per il prezzo di euro 120.000, in favore dell'odierna ricorrente e del di lei figlio, [REDACTED]. Sebbene l'ammontare complessivo dei redditi dei due obbligati al momento del mutuo non coincida con quanto affermato dal Gestore nella propria relazione (o, quantomeno, non trova pieno riscontro documentale), in quanto dalla documentazione integrativa acquisita emerge che la ricorrente nei mesi precedenti e coevi all'erogazione del mutuo percepisse un reddito di circa 800 euro mensili¹, mentre il figlio [REDACTED] risulta avere avuto nei primi sette mesi del 2006 un reddito lordo complessivo, al netto del tfr, pari a euro 8.623,74 (il che equivale a un netto presumibile di circa 1000-1100 euro al mese)², è pur vero che i due redditi cumulativamente intesi ammontavano a circa 1800 euro mensili, importo che di per sé non può dirsi eccessivamente limitato o inidoneo rispetto al totale complessivamente

¹ la somma è stata costante anche nei mesi successivi, per tutto l'anno 2006.

² giova precisare come la documentazione integrativa prodotta attesta invero i soli crediti percepiti dal figlio della ricorrente nell'anno 2006, essendo peraltro verosimile che la Banca avesse richiesto, per l'esame della sostenibilità delle rate, i redditi percepiti quantomeno nell'ultimo periodo dell'anno 2025.

mutuato e alle singole rate da corrispondere, che per i primi anni dall'erogazione del mutuo si erano attestate intorno ai 600-630 euro circa (cfr. dichiarazione rese all'udienza dalla ricorrente e simulazione rate mutuo prodotte dal gestore).

Invero, è da sottolineare come non risultano essere state compiute successivamente operazioni esorbitanti o imprudenti da parte della ricorrente, né contratti ulteriori finanziamenti; anzi, la casa di abitazione è stata successivamente oggetto di procedura esecutiva, e venduta all'asta per la somma di euro 30.100.

L'indebitamento, in particolare, è scaturito dalle sopraggiunte problematiche di salute gravi dalla ricorrente, come dimostrato dalla documentazione allegata – cfr. relazione clinica del 20.2.2007 dell'Ospedale di Novara - la quale ha pertanto visto una sensibile contrazione del proprio reddito, e poi dalle riferite problematiche di salute anche del figlio [REDACTED] (che ugualmente vedeva la contrazione del proprio reddito), oltre che dalla crescita sproporzionata delle rate del mutuo (dovuto all'aumento dei tassi di interesse) a partire dall'annualità 2008-2009, in concomitanza con la crisi globale internazionale che ha interessato il sistema bancario.

In conclusione, non può ravvisarsi colpa grave della ricorrente, né per quanto riguarda l'assunzione del debito, di importo adeguato e non eccessivo, al cui pagamento era coobbligata insieme al giovane figlio (titolare di regolare contratto lavorativo, il quale evidentemente sosteneva la parte preponderante della rata), e della cui solvibilità e sostenibilità era stata certamente indotta a pensare positivamente anche per le valutazioni sul merito creditizio (evidentemente in termini di adeguatezza) effettuate dalla banca mutuante, né con riferimento alla successiva incapacità di adempiere, imputabile ad eventi terzi non preventivabili;

considerata, quindi, l'assenza di dolo, ovvero di colpa grave nella formazione dell'indebitamento,

ritenuto, conclusivamente, meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla debitrice;

visto l'art. 283 ccii;

P.Q.M.

- dichiara l'esdebitazione di **REZNYCHENKO Mariya**, nata a [REDACTED] (C.F.: RZNMRY59E55Z140U), residente in [REDACTED], ad eccezione dei debiti indicati dall'art. 278 comma 7 CCII, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro tre anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al parametro di riferimento indicato dal comma 2 dell'art. 283 CCII (si specifica che non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);
- dispone che la ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 ccii, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale o della carta prepagata utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di marzo di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii;
- dispone che l'OCC vigili nel triennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283 co. 1 e 2 ccii;

- dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;

- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, **giorni cinque**, sul sito del Tribunale di Verbania, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

- dispone che l'O.C.C. comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di proporre reclamo a norma dell'art. 124 ccii entro giorni trenta.

Si comunichi al PM e all'O.C.C.

Verbania, 23.2.2026

Il G.D.

Dott.ssa Antonietta Sacco